



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

157/2015
Dicembre/1/2015 (*)
Napoli 1 Dicembre 2015

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sentenza del 02/07/2015 – ha statuito che il nuovo redditometro, se più favorevole, trova applicazione anche ai periodi d'imposta antecedenti al 2009.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 2957/36/2015 del 2 luglio 2015, **ha sancito che il nuovo redditometro cosiddetto "2.0", regolamentato dall'art. 38 del DPR n. 600/1973 come modificato ad opera del D.L. n. 78/2010, può essere applicato anche e, comunque, alle annualità antecedenti il 2009, nel caso fosse più favorevole al contribuente**, essendo in presenza di un accertamento standardizzato.

Le disposizioni di Legge

Nel caso di specie, secondo i Giudici di Merito, nonostante il D.L. n. 78/2010 abbia previsto esplicitamente che la decorrenza delle nuove regole di determinazione del reddito sintetico sia riferita a partire dall'anno d'imposta 2009, la piena legittimità di questa disposizione rimane perlomeno dubbia in quanto lesiva del principio di diritto di difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione.

Accertamento standardizzato

Ed inoltre, **essendo l'accertamento redditometrico a tutti gli effetti un tipo di accertamento standardizzato, è quantomeno necessario che la versione più evoluta prevalga su quelle precedenti.**

Pertanto, per diretta conseguenza, laddove sia più favorevole per il contribuente, i metodi di rettifica più aggiornata devono trovare applicazione anche per le annualità precedenti alla sua entrata in vigore.

La forma più evoluta prevale sempre

In *nuce*, i Giudici hanno rilevato che l'intervento operato con il D.L. n.78/2010 deve essere catalogato tra quelli riguardanti norme procedurali e, pertanto, deve essere data facoltà al contribuente di richiedere l'applicazione anche retroattiva (*ergo*: per accertamenti ante 2009) se più favorevole.

A sostegno della tesi *de qua*, c'è il paragone diretto tra l'accertamento da redditometro con quello standardizzato da studi di settore e, alla luce delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione (sentenze n.26635/09, n.26636/09, n.26637/09 e n.26638/09), viene ribadito il principio per il quale la forma più evoluta prevale sulle precedenti.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT